



17548-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI	- Presidente -	Sent. n. sez. 3533/2020
VINCENZO SIANI		CC - 16/12/2020
ENRICO GIUSEPPE SANDRINI		R.G.N. 29858/2020
MICHELE BIANCHI		
ROSA ANNA SARACENO	- Relatore -	


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNA

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG



Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione presentata da (omissis) , condannato alla pena di anni uno di reclusione con sentenza del 29 gennaio 2019, irrevocabile il 14 giugno 2019, volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione, in quanto privo degli avvisi prescritti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

Osservava, a ragione, il Tribunale che le lamentate carenze non erano sanzionate da alcuna nullità e che del resto, per giurisprudenza costante, anche l'omessa notifica dell'ordine di carcerazione è sfornita di sanzione.

2. Ricorre l'interessato, con rituale ministero difensivo, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo tenuto il Giudice adeguato conto degli avvisi di legge e della violazione del diritto di difesa conseguente alla loro omissione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso appare fondato.

1. L'esecuzione della pena trae titolo dal giudicato di condanna e dall'assenza di pregresse cause estintive o modificative della pretesa punitiva. È, dunque, la decisione giudiziale non più soggetta ad impugnazione ad aprire la fase dell'esecuzione, mentre l'ordine di carcerazione non incide sull'apertura della fase esecutiva, ma "rappresenta un adempimento amministrativo", avente finalità ricognitiva del provvedimento del giudice, sicché la sua omissione, la sua invalidità o il ritardo nella sua emissione non incidono sull'apertura della fase medesima né attribuiscono al condannato il diritto alla liberazione (Sez. 5, n. 19647 del 19/04/2011, Gagliardi, Rv. 250179).

Ciò comporta che il provvedimento emesso dal pubblico ministero normalmente non ha un'autonoma attitudine lesiva, ascrivibile semmai al titolo esecutivo, se mancante o invalido, come nel caso di ordine di esecuzione illegittimo o arbitrario perché emesso sul presupposto di una sentenza divenuta definitiva ovvero in presenza di qualsiasi altra causa che comporti estinzione, modifica o riduzione del diritto punitivo dello Stato.

2. Diversa è, invece, l'ipotesi regolata dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

L'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena è chiaramente ispirato alla *ratio* di impedire l'ingresso in carcere ai condannati in grado di ottenere l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione e, come di recente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 20768 del 23/02/2018, Ognyanov, Rv. 272835) in siffatto specifico caso "*l'ordine di esecuzione (assieme al decreto di sospensione che in tal caso vi accede) si attegga ad autonomo presupposto di specifici diritti e facoltà in capo al condannato, da esercitarsi prima della materiale carcerazione (mediante la presentazione, dalla libertà, delle istanze di misura alternativa), in grado di essere irrimediabilmente pregiudicati dai vizi dell'ordine stesso, anche ad esso immanenti; vizi che dunque si ripercuoterebbero sulla regolarità dell'espiazione che fosse ciò nonostante intrapresa*".

3. Alla luce di tale superiore principio, che il Collegio condivide e riafferma, il provvedimento impugnato, che ha ritenuto irrilevante, perché non sanzionata da nullità, la lamentata carenza degli avvisi, prescritti per il tempestivo e consapevole esercizio di diritti e facoltà riconosciuti al condannato, deve essere annullato senza rinvio e medesima sorte spetta all'ordine di esecuzione che, per effetto delle riscontrate omissioni, finisce per non assolvere la sua specifica funzione di evitare che *medio tempore* il condannato sia condotto in carcere pur potendo beneficiare di una delle misure alternative alla detenzione.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordine di esecuzione del PM presso il Tribunale di Ravenna in data 9/10/2019, n. 481/2019, e dispone restituirsi gli atti al medesimo PM per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020

Il Consigliere Estensore

Rosanna Saraceno



Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

